


Maggio 2018

L'insegnante di religione agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione

Vademecum per lo svolgimento
degli esami di licenza media



A cura di
Sandra Fornai – Giovanni Palmese – Orazio Ruscica – Rachele Scaringi

L'insegnante di religione agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione

Come è noto, l'art 8 del DLgs 62/2017 prevede che la commissione degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione sia composta da "tutti gli insegnanti del consiglio di classe". Anche il DM. 741/2017 e la nota 1865/2017 riprendono esattamente tale definizione. La Commissione d'esame si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Il docente di religione dovrà quindi prendere parte obbligatoriamente ad alcune delle fasi dello svolgimento degli esami mentre ad altre potrà soprassedere.

Le fasi sostanziali in cui si svolge l'esame sono:

- 1) Riunione preliminare;
- 2) prove d'esame scritte;
- 3) colloquio;
- 4) correzione e valutazione delle prove scritte;
- 5) voto finale ed adempimenti conclusivi (definiti nella prassi "plenaria").

Le fasi in cui il docente dovrà obbligatoriamente essere presente sono: **la riunione preliminare**; il **colloquio pluridisciplinare**; **la fase di attribuzione del voto finale** che viene attribuito dalle sottocommissioni (che si identifica con il consiglio di classe) e **la plenaria finale** che delibera i voti ed attribuisce le eventuali lodi.

La nota 7885 del 9 maggio 2018, infatti, segnala che le fasi di sorteggio delle tracce e della correzione non necessitano di tutta la commissione, poiché sono fasi strettamente tecniche che non prevedono un momento valutativo o deliberativo.

Vediamo ora come cambiano tutti i momenti dell'esame.

- **Scrutinio finale**

Lo scrutinio finale non vede sostanziali cambiamenti rispetto agli anni scorsi se non che l'ammissione all'esame può avvenire anche in presenza di un voto finale inferiore a sei decimi. Al momento della seduta, dovrà poi essere redatto il modello nazionale di certificazione delle competenze che per la prima volta è fornito dal Miur (fa riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze europee 2006) e integrato da una sezione predisposta e redatta a cura dell'INVALSI atta a certificare le abilità di comprensione e uso della lingua inglese a esito della prova nazionale svoltasi nel mese di aprile.

Ricordiamo ai docenti di Religione di tener presente tutte le indicazioni relative alla validità del loro voto in caso di votazione per l'ammissione o non ammissione all'esame.

L'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/1994; DPR 175/2012 punto 2.8) riconosce agli Idr gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Vademecum per lo svolgimento degli esami di licenza media, a cura di Sandra Fornai, Giovanni Palmese, Orazio Ruscica e Rachele Scaringi

È utile ricordare che:

1. la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
2. La mancata partecipazione dei docenti di religione. Agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009).
3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo all'invalidità degli scrutini (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza¹.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale .

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera , ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111,

¹ TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale – L'insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico; Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima; TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale; Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale; TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti; TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza; Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima; CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale Il voto dell'IdR vale; TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza; TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010”.

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: “Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità.”

In quest'ultimo caso, i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

• Riunione preliminare

La riunione preliminare vede riunita tutta la commissione d'esame, composta da sottocommissioni che si identificano con i vari consigli delle classi terze. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. La commissione assegna gli eventuali privatisti alle singole sottocommissioni.

In questa sede sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività:

- la durata delle prove (che non deve superare le quattro ore per gli scritti);
- l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui;
- le prove d'esame;
- i criteri comuni per valutare le prove scritte e il colloquio (la prova scritta di lingua straniera sarà somministrata in un'unica giornata come unica prova articolata in due sezioni distinte sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera);
- eventuali strumenti che alunni ed alunne potranno utilizzare nello svolgimento delle prove scritte;
- le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame da parte di alunni con certificazione di disabilità o DSA.

Riguardo ai BES non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi, tuttavia, la commissione, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni potranno utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso.

• Prove d'Esame

L'esame è costituito da tre prove scritte (italiano, competenze logico-matematiche e lingue straniere) e da un colloquio pluridisciplinare.

Le prove scritte necessitano di turni di assistenza; la presenza o meno del docente di religione alle prove scritte è decisa dal Dirigente scolastico che organizza tale assistenza secondo la necessità.

Vademecum per lo svolgimento degli esami di licenza media, a cura di Sandra Fornai, Giovanni Palmese, Orazio Ruscica e Rachele Scaringi

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia, ma la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria; il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione (Nota prot.7885 del 9 maggio 2018).

- **Correzione delle prove scritte**

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite alla sottocommissione. A tal proposito si precisa che la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione delle discipline interessate (Nota prot.7885 del 9 maggio 2018). La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione, cioè tutti i docenti del consiglio di classe, che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Quindi alla fine delle correzioni delle prove scritte, le valutazioni vengono ratificate alla presenza di tutti i docenti. La commissione corregge e valuta le prove scritte secondo o criteri definiti in riunione preliminare attribuendo un voto numerico

- **Colloquio**

Al colloquio devono essere presenti tutti i componenti della sottocommissione, cioè tutti i docenti del consiglio di classe. Come avviene negli scrutini, il docente di religione partecipa al colloquio e alla valutazione per gli alunni che si avvalgono di tale disciplina e ciò vale anche per il docente delle attività alternative.

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo professionale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Fermo restando il fatto che l'idr non può interrogare sulla materia religione in quanto il D.Lvo 297/1994 art. 309, comma 4 stabilisce che religione non è materia di esame, riteniamo però che – a motivo della collegialità nella conduzione del colloquio interdisciplinare – egli possa partecipare in modo attivo per offrire al consiglio di classe il proprio contributo ai fini di una migliore e quanto più completa valutazione dell'alunno.

- **Plenaria conclusiva**

La commissione al completo, cioè con tutti i docenti dei consigli di classe delle terze, approva i voti attribuiti dalle sottocommissioni ed attribuisce – solo se c'è l'unanimità - eventuali lodi ad alunni che raggiungono 10/10.

- **Sostituzione del docente nella commissione d'esame**

In caso di eventuale assenza, a vario titolo, del docente di religione cattolica all'Esame di Stato la normativa chiarisce che: "Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della Commissione provvede, se necessario, il presidente, che affiderà l'incarico, per tutta la durata della sessione o delle sessioni, preferibilmente ad un professore della materia in servizio nella scuola" (art. 8 DPR 362/1966).

A tal proposito è utile dare qualche indicazione procedurale opportuna che non vada contro la normativa con il rischio di invalidare lo stesso esame, ma anche che sia compatibile con la normativa riguardo alle supplenze e gli incarichi:

- a. Il docente sostituto deve essere della disciplina;
- b. Può essere della stessa Istituzione Scolastica non impegnato in Esami di Stato nelle altre classi (non consigliata per mera questione organizzativa);
- c. In caso di assenza prolungata il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Irc della diocesi in cui ha sede l'Istituzione scolastica l'assenza del docente e chiedere un docente sostituto.
- d. Il docente esterno, secondo quanto previsto dalla normativa sulle supplenze, deve essere con orario inferiore all'orario cattedra, sia esso incaricato che supplente, se in servizio nella secondaria di I grado.
- e. Sono esclusi dalla nomina/individuazione di cui al punto d) i docenti a tempo indeterminato in part time.
- f. Il sistema SIDI, si precisa, non riconosce la possibilità ad un docente della scuola primaria con orario cattedra (22+2) la possibilità di essere contrattualizzato come supplente nella secondaria di I grado dunque eccedendo le 24 ore;

risulta anche poco opportuna la possibilità di nominare un docente della scuola primaria, seppur in possesso di idoneità e dei titoli idonei stabiliti dal DPR175/2012, dello stesso Istituto Comprensivo per il semplice fatto appartenenti, contrattualmente, a due gradi di scuola diversi seppur nel medesimo ciclo di Istruzione.

I casi di cui sopra vengono applicati naturalmente in caso di assenza prolungata, ma l'assenza temporanea ad una delle fasi concernenti la preparazione o allo scrutinio finale vale la regola del buon senso e della nomina occasionale di un docente della stessa scuola, possibilmente della stessa materia, che interverrà in quella singola fase senza che per questo venga intaccata la collegialità perfetta di cui è investita tutta quanta la procedura di Esame.

Snadir, 2018 ©